**Registro comunale DAT (Dichiarazioni Anticipate di Trattamento)**

Bozza di regolamento

(da approvare con delibera del Consiglio Comunale)

Comune \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Premessa:**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018 è stata pubblicata la [legge 22 dicembre 2017, n. 219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.della.repubblica:2017;219!vig=) “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” in vigore dal 31 gennaio 2018.

La legge afferma il principio per cui non può essere iniziato o proseguito alcun trattamento sanitario privo del consenso libero e informato dell’interessato, tranne nei casi per cui sussista una precisa previsione normativa.

Per tutelare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla salute, e rispettando il dettato costituzionale (artt. 2, 13 e 32) vengono introdotte le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). Il cittadino può, con questo strumento, fornire anticipatamente disposizioni sul trattamento sanitario che vorrà ricevere, qualora dovesse trovarsi in condizioni di futura incapacità a decidere su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari.

Questo Comune, pur consapevole che la legge non obbliga all’istituzione di un nuovo registro dello stato civile e che l’ufficio deve limitarsi a registrare le dichiarazioni ricevute dagli interessati in un ordinato elenco cronologico assicurandone la conservazione in conformità dei principi di cui al [D. Lgs 196/2003,](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.della.repubblica:2003;196!vig=) istituisce un registro che sarà gestito come indicato dagli articoli del regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n….. del…… che garantisca ai cittadini tutti un trattamento equo e maggiore certezza di una corretta applicazione della norma.

**Art. 1**: Istituzione del registro

Viene istituito un registro allo scopo di raccogliervi ed elencarvi in modo preciso e ordinato i nominativi dei cittadini che consegnano all’Ufficiale dello Stato Civile le Disposizioni Anticipate di Trattamento, e dei loro eventuali fiduciari.

Le registrazioni, secondo le indicazioni del Ministero dell’Interno, saranno effettuate in ordine cronologico.

Qualora il comune si doti di un registro informatico questo dovrà consentire l’inserimento dei dati relativi ai disponenti e ad eventuali fiduciari.

In qualunque modalità venga adottato il registro, questo dovrà garantire la riservatezza dei dati inseriti.

**Art. 2**: Estrazione dati

Dal registro informatico deve essere possibile estrarre i dati inseriti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle DAT o anche in ordine alfabetico o ancora suddivisi per classi di età e/o per sesso, al fine di consentire all’ufficio la possibilità di formare statistiche il cui studio possa favorire l’implementazione di servizi più favorevoli per i cittadini.

**Art. 3**: Competenza

L’Ufficiale dello Stato Civile è competente a ricevere le disposizioni di cui al presente regolamento solo da parte di disponenti residenti nel comune. Non potranno essere infatti ricevute disposizioni da cittadini non iscritti nell’anagrafe di questo comune.

**Art. 4**: Soggetti aventi diritto ad effettuare la consegna delle DAT

Per soggetti aventi diritto ad effettuare la consegna delle DAT si intendono cittadini maggiorenni residenti in questo comune, che siano nel pieno delle loro facoltà mentali.

Non è tuttavia compito dell’Ufficiale dello Stato Civile accertare le capacità mentali del disponente.

**Art. 5**: Modalità di stesura delle disposizioni e firma delle stesse

Le DAT da consegnare al comune dovranno essere redatte dal disponente per scrittura privata e da questi sottoscritte con firma autografa. Potrà essere indicato un fiduciario che sostituisca il disponente, qualora quest’ultimo sia divenuto incapace, nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria, e che, se nominato, firmerà insieme al disponente.

**Art. 6**: Modalità e tempi di consegna

Le DAT dovranno essere consegnate di persona dal disponente all’Ufficiale dello Stato Civile, previo appuntamento.

L’Ufficiale dello Stato Civile si limiterà a verificare l’identità e la residenza del disponente e gli fornirà ricevuta dell’avvenuta consegna.

La ricevuta dovrà contenere l’indicazione dei dati anagrafici del disponente, data, firma e timbro dell’ufficio.

Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

L’Ufficiale dello Stato Civile non fornisce schemi o moduli per la stesura delle disposizioni né entra nel merito di quanto dichiarato dal disponente.

**Art. 7**: Iscrizione nel registro

L’Ufficiale dello Stato Civile annoterà sul registro che è stato istituito la data in cui le DAT sono state consegnate, l’ora, il numero di protocollo e il nome, cognome, luogo e data di nascita del disponente e l’indirizzo di residenza.

Aggiungerà, nello spazio allo scopo predisposto, le stesse indicazioni per il fiduciario che sia stato eventualmente indicato nelle DAT.

**Art. 8**: Modifica e revoca

In qualunque momento il disponente può modificare le disposizioni o anche revocarle, a sua insindacabile decisione.

Allo stesso modo il fiduciario può in qualunque momento rinunciare all’incarico.

**Art. 9**: Raccordo tra ufficio stato civile e ufficio anagrafe

L’Ufficio dello Stato Civile dovrà operare di concerto con l’Ufficio Anagrafe nel trattare correttamente in particolare quei casi in cui venga chiesto l’aggiornamento delle DAT o la loro revoca da parte di cittadini iscritti nell’anagrafe del comune con provenienza da altro comune di residenza.

Al fine di facilitare la circolazione delle informazioni tra uffici addetti, l’Ufficio dello Stato Civile, a seguito della ricezione delle DAT da parte di un cittadino residente, comunicherà all’Ufficio Anagrafe di avere iscritto il disponente nel registro delle DAT. L’Ufficio Anagrafe prenderà nota di ciò.

L’Ufficio Anagrafe di un futuro eventuale comune di residenza potrà così, al momento dell’iscrizione del cittadino, essere informato del fatto che questi ha consegnato disposizioni che sono state precedentemente registrate dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di provenienza.

**Art. 10**: Pubblicità del registro.

Il registro non è pubblico e le sue registrazioni non possono essere conosciute da parte di terzi, neanche per fini di studio o formazione di statistiche.

Potranno essere forniti solo dati numerici e aggregati agli interessati che ne facciano richiesta per fini di studio o per formare statistiche di pubblica utilità.

Tuttavia, le DAT, essendo state consegnate all’ufficio dello stato civile previa apposizione del numero di protocollo, sono da considerarsi un documento amministrativo di cui si potrà rilasciare copia a quei richiedenti portatori di un interesse giuridicamente tutelato ai sensi degli artt. 22 e segg. della L. 241/1990.

**Art. 11**: Obiettivi e scopo del registro

Il registro ha lo scopo di riportare in modo ordinato i dati relativi alle DAT consegnate dai cittadini residenti garantendone la riservatezza.

Il registro si prefigge inoltre l’obiettivo di facilitare la ricerca e il rintraccio delle disposizioni depositate, nel momento in cui tali disposizioni dovranno essere fatte valere dal disponente o dal fiduciario nel caso di necessità.

**Art. 12**: Definizioni e sigle

Si intende per:

**DAT** Disposizioni Anticipate di Trattamento

**Disponente** colui che rende la dichiarazione circa le disposizioni anticipate di trattamento

**Fiduciario** colui che viene indicato dal disponente come esecutore delle sue volontà sottoscritte nella DAT.

**Art. 13**: Informazioni e aggiornamento

L’ufficio dovrà rendere noti, attraverso il sito internet istituzionale del comune, giorni e orari di ricevimento e numero telefonico, indirizzo di posta elettronica e ogni altra notizia utile per la prenotazione dell’appuntamento.

L’ufficio dovrà inoltre curare l’aggiornamento delle informazioni anche normative che si succederanno nel tempo.